



REGIONE SICILIANA  
**COMUNE DI REALMONTE**  
(Provincia di Agrigento)

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

N. <u>136</u> del Registro  data <u>30/08/2022</u>	Approvazione schema di convenzione ex art. 14 C.C.N.L.-2004 enti locali tra i Comuni di Raffadali e Realmonte per utilizzo congiunto del responsabile servizio finanziario - Approvazione.
---	--

L'anno duemilaventidue, il giorno 30, del mese di agosto, dalle ore 20:30 e ss., nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata ai sensi di legge,

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

si è riunita con la presenza dei Signori componenti:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
LATTUCA Santina	Sindaco		
ARCURI Melissa Rita	Vice-Sindaco		
ANASTASI Rosalia	Assessore		
FIORICA Leonardo	Assessore		
FUGALLO Antonino	Assessore		
Totale presenti/assenti		4	1

Assiste e partecipa il Segretario Comunale **Dott. Pietro Nicola Amorosia**.

Assume la presidenza il Sindaco, il quale, constatato che la seduta è valida per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto indicato ed invita i convocati a deliberare in ordine alla sua approvazione.

# LA GIUNTA MUNICIPALE

**Dato atto** che sulla proposta che si sta discutendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo che risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, sono stati acquisiti i **pareri favorevoli** in ordine alla **regolarità tecnica** da parte del T.P.O. del 4° Settore;

**Dato atto**, altresì, **che** la proposta presa in esame, che qui si intende integralmente riportata, con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti, viene considerata meritevole di accoglimento e la medesima, senza aggiunta ne' modifiche, viene allegata al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale.

Per quanto sopra,

**VISTO** il vigente O.R.EE.LL. e lo Statuto comunale.

**Con voti unanimi e palesi**, espressi per alzata e seduta,

## DELIBERA

di **APPROVARE** l'allegata proposta, che qui s'intende integralmente riportata, senza aggiunta ne' modifiche, con la narrativa, il dispositivo e gli allegati in essa contenuti.

-----  
Successivamente, con separata e unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

## LA GIUNTA MUNICIPALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

## DELIBERA

di **dichiarare** la presente deliberazione di **immediata esecutività**.

=====





**2° Settore:** Ragioneria, Finanze ed Economato

## **PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO PER LA GIUNTA MUNICIPALE**

**OGGETTO:** Approvazione schema di convenzione ex art. 14 C.C.N.L.- 2004 enti locali tra i Comuni di Raffadali e Realmonte per utilizzo congiunto del responsabile servizio finanziario - Approvazione.

*Il Responsabile Finanziario*

**VISTA** la nota prot. n. 12230 del 22/07/2022, con la quale il Sindaco del Comune di Raffadali chiede l'utilizzazione in convenzione del dipendente Dott. Salvatore Alesci, quale Responsabile del Settore Finanziario e Tributi;

**VISTA** la nota prot. n. 7757 del 22/07/2022, con la quale il Sindaco del Comune di Realmonte concede l'autorizzazione all'utilizzo congiunto del dipendente Dott. Salvatore Alesci, a mezzo cessione di nove ore settimanali presso il Comune di Raffadali;

**PRESO ATTO** della disponibilità manifestata dal Dipendente Dott. Salvatore Alesci;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Raffadali n. 75 del 23.08.2022 di approvazione dello schema di convenzione ex art. 14 C.C.N.L. 2014 – Enti Locali tra il Comune di Raffadali e il Comune di Realmonte;

**RITENUTO** che occorre approvare lo schema di convenzione da stipulare tra gli Enti al fine di definire il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti necessari per regolare il corretto utilizzo del personale interessato, che sono dettagliatamente disciplinati nello schema di convenzione allegato, con decorrenza dal 01.09.2022 e sino alla data del 31/12/2022, eventualmente prorogabile;

**VISTO** l'art. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, il quale prevede che:

- al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del



vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

- 'utilizzo parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione. Al personale utilizzato compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000;

**CONSIDERATO** altresì che l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

**CHE** l'art 14 del CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali del 22.01.2004, relativo all'utilizzo congiunto del personale di altri Enti del Comparto Regioni e Autonomie Locali, con il consenso dei lavoratori interessati, ai sensi del comma 1, si configura quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro e come tale non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art 30 del D.Lgs 267/2000, restando pertanto la competenza all'approvazione alla Giunta Comunale;

-Visto il parere Aran n.104-14A5 dal quale si evince che in merito all'utilizzo parziale di personale di cui all'Art 14 CCNL del 24.01.2004, deve intendersi un accordo o un intesa tra Enti interessati, per la quale risulta estranea la competenza del Consiglio comunale;

-l'art. 14 del cit. CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali del 22.01.2001, in forza del quale i Comuni possono utilizzare a tempo parziale personale di altri Enti locali per garantire la regolare erogazione di alcuni servizi comunali di rilevante interesse pubblico;

- che l'art. 14 del CCNL del 22/1/2004 consente agli enti locali l'utilizzo di personale assegnato da altri enti del comparto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, svolgendo pertanto il dipendente in questione la propria prestazione lavorativa ordinaria, o più ore settimanali, a servizio di due enti, completando il tempo di lavoro assegnato in parte in questo, in parte in quell'altro ente, presso i quali svolge l'attività a scavalco;

- che, per quanto detto nel capoverso precedente, nel caso di cui all'art. 14 del CCNL 22/01/2004, si realizzi un utilizzo parziale del dipendente, che però non si configura come autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale, bensì un unico rapporto di lavoro presso l'ente di origine e, contestualmente, anche presso l'ente che si è convenzionato col primo per ottenere l'impiego parziale del lavoratore;

- che la convenzione prevede che l'ente di destinazione programmi la temporalità di utilizzo dello scavalco, così come l'ente di provenienza il tempo per il quale dovrà privarsi del proprio dipendente;

- che risulta economicamente conveniente, al fine di coniugare professionalità ed economicità, avvalersi della facoltà prevista dall'art. 14 del CCNL succitato, mediante accordo con il Comune di Raffadali per l'utilizzazione mediante convenzione di una unità di personale dipendente, assunto in ruolo presso il medesimo Ente;

- Visto il parere della Corte dei Conti della Lombardia n. 988 del 4.11.2010 ed il deliberato n. 398/2010 della Corte dei Conti Sez. Calabria, in merito alla disciplina del personale cosiddetto a scavalco tra diversi Enti Locali, con il quale l'Autorevole Corte ha sancito che il ricorso all'Istituto della Convenzione per il servizio a scavalco tra Enti non impatta con il limite del divieto di procedere a nuove assunzioni di personale in quanto l'Istituto in esame non attiva, né mobilita nuove assunzioni, bensì più semplicemente favorisce, in piena legittimità, lo svolgimento della prestazione lavorativa a scavalco tra due Enti, atteso che il dipendente continua a condurre un unico rapporto di lavoro che si svolge in parte nell'Ente da cui dipende ed in parte nell'Ente a scavalco (In tal senso si è espresso il Ministero dell'interno con circolare n. 2 /2005 del 04.10.2005, sia la Corte dei Conti con deliberazione n. 8012009/Par. Sez. Reg. controllo per il Veneto, anche per i dipendenti incaricati ex art. 110 D.Lgs 267/2000.



- Pertanto tale forma di convenzionamento non è da considerarsi forma di assunzione ai sensi dell'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010.

**VISTA** le Determinazioni Sindacali del Comune di Realmonte n. 39 del 21.12.2020 e n. 21 del 16.12.2021;

**RITENUTO** di poter procedere alla stipula della convenzione per l'utilizzo congiunto in convenzione nei termini di cui sopra;

**CONSIDERATO** che per effetto della convenzione in oggetto il Dott. Salvatore Alesci dipendente del Comune di Realmonte, presterà servizio anche presso il Comune di Raffadali e percepirà il compenso spettante come segue:

- per n. 9 ore settimanali a carico del Comune di Raffadali da rimborsare al Comune di Realmonte secondo lo stipendio tabellare previsto dal vigente C.C.N.L. per la categoria di appartenenza, oltre la retribuzione di posizione in godimento attribuita con la determina sindacale suindicata e ad una maggiorazione ai sensi dell'art. 17 c. 6 del vigente CCNL nei limiti del 30%, il tutto parametrato alle ore di riferimento;

**VISTO** lo schema di convenzione allegato, mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di cui trattasi e, nello specifico la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci tra i due Enti, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta e proficua gestione del rapporto di lavoro e ritenuto condivisibile e meritevole di approvazione.

**ATTESO CHE**, lo schema della convenzione dovrà essere approvato nel medesimo testo, che viene allegato sub A alla presente;

**VISTI:**

- l'O.R.EE. LL;
- il comma 5 dell'art. 53 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art.60 e seguenti del DPR n.3 del 1957;
- l'art.1, comma 58/bis della legge n. 662 del 1996;
- l'art.92, comma 1 del D. lgs n. 267 del 2000;
- lo Statuto comunale;

**VISTI** i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

## **PROPONE**

1. LE PREMESSE, sono da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte, fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;



2. APPROVARE lo schema di convenzione, allegato sub A);
3. DARE ATTO che la presente deliberazione è conforme ai principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
4. STABILIRE che il dipendente Dott. Salvatore Alesci, dipendente del Comune di Realmonte presterà servizio presso il Comune di Raffadali per n. 9 ore settimanali del lavoro d'obbligo dovuto al Comune di Realmonte;
5. DARE ATTO che il compenso sarà quello previsto dal CCNL del comparto funzioni locali 2016-2018, rapportato al tempo in assegnazione presso il Comune di Raffadali da corrispondere come segue:
  - per n. 9 ore settimanali a carico del Comune di Raffadali da rimborsare al Comune di Realmonte secondo lo stipendio tabellare previsto dal vigente C.C.N.L. per la categoria di appartenenza, oltre la retribuzione di posizione in godimento attribuita con la determina sindacale suindicata e ad una maggiorazione ai sensi dell'art. 17 c. 6 del vigente CCNL nei limiti del 30%, parametrati alle ore di riferimento;
6. LA DECORRENZA della convenzione tra i due Enti avverrà a far data dal 01.09.2022 e fino al 31/12/2022, salvo rinnovo, previa autorizzazione del Comune di Realmonte;
7. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico dell'Ente;
8. AUTORIZZARE il Sindaco o suo delegato alla stipula dell'allegata convenzione;
9. DEMANDARE all'ufficio personale l'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento;
10. DICHIARARE il presente atto, in quanto urgente, immediatamente esecutivo ai sensi dell'Art 12, comma 2 della L.R 44/91;
11. TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Raffadali per i provvedimenti di propria competenza, ed al funzionario Dott. Salvatore Alesci.

  
*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
*Dott. Salvatore Alesci*




Ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000, sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto **“Approvazione schema di convenzione ex art. 14 C.C.N.L.- 2004 enti locali tra i Comuni di Raffadali e Realmonte per utilizzo congiunto del responsabile servizio finanziario - Approvazione”**, si esprime **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

**Realmonte,** \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE**

*Dott. Salvatore Alesci*




---

-----  
Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

**Realmonte,** \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE**

*Dott. Salvatore Alesci*



---



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RAFFADALI E IL COMUNE DI REALMONTE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE  
A "SCAVALCO CONDIVISO" - EX ART. 14 C.C.N.L. ENTI LOCALI DEL 22.01.2004.

L'anno duemilaventidue, addì \_\_\_\_\_ del mese di Agosto

TRA

Il Comune di Raffadali, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Avv. Silvio Marcello Cuffaro, rappresentante legale del Comune, domiciliato per la carica presso la sede;

Il Comune di Realmonte rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Avv. Santina Lattuca, rappresentante legale del Comune, domiciliato per carica presso sede;

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 75 del 23.08.2022, esecutiva ai sensi di legge e le cui motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante del presente atto, il Comune di Raffadali ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la stipula;

- con deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, le cui motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante del presente atto, il Comune di Realmonte ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la stipula;

Visto che:

*l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede che "al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza";*

- il medesimo articolo definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: *"La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore ...";*

- l'art. 2, comma 8 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali stipulato in data 21 maggio 2018 e valido per il triennio 2018/2020, prevede che continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del nuovo contratto, le disposizioni del precedente CCNL;

- l'articolo 17 del C.C.N.L. del 21/05/2018 " Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative" ha compiutamente disciplinato le modalità di conferimento di posizione organizzativa a personale operante in regime di convenzione;

Considerato che il Comune di Raffadali ed il Comune di Realmonte intendono definire l'utilizzo in convenzione, del dipendente del Comune di Realmonte, Dott. Salvatore Alesci, Categoria "D/7", profilo di Funzionario Contabile, con incarico di Responsabile e con attribuzione della posizione organizzativa.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, convengono e stipulano quanto segue:

## **ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento**

- 1 . La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art.14 del C.C.N.L. del 2004, del dipendente Dott. Salvatore Alesci, dipendente del Comune di Realmonte Cat D/7, con il profilo di Funzionario Contabile;
2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore ed efficiente realizzazione dei servizi relativi al settore finanziario e Tributi ed a sopperire alle necessità di personale direttivo e qualificato del Comune di Raffadali;
- 3 Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 14 CCNL 22.01.2004 e ss.mm.ii. e dell'art. 17 del C.C.N.L. del 21/05/2018.

## **ART. 2 – Durata della Convenzione**

1. La presente convenzione ha durata dal 01.09.2022 e fino al 31.12.2022. Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la richiesta di proroga da parte del Comune di Raffadali, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Realmonte, previa acquisizione dell'assenso da parte del dipendente.

## **ART. 3 -Tempo di lavoro di assegnazione**

1. Il dipendente opererà presso il Comune di Raffadali per n. 09 ore settimanali;

## **ART. 4 - Gestione del personale in convenzione**

1. Il Comune di Realmonte, Ente di provenienza, è titolare del rapporto di lavoro del soggetto utilizzato per un tempo definito. Nel caso di risoluzione anticipata della convenzione per qualsiasi causa, il lavoratore, cui si riferisce il presente accordo convenzionale, resterà nell'Amministrazione di provenienza.
2. Il Comune di provenienza assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione. Gli emolumenti dovuti al dipendente in possesso del profilo di Categoria D, del vigente C.C.N.L, saranno corrisposti dall'Amministrazione di provenienza, la quale curerà anche il pagamento dei relativi contributi alla Cassa di Previdenza dei dipendenti degli Enti Locali ed agli altri Istituti ed Enti Assistenziali e Previdenziali, stanziando all'uopo le somme relative nel proprio bilancio. Nella parte attiva del bilancio stesso sarà prevista la somma che esso presumerà di riscuotere, a titolo di concorso nella spesa, dal Comune utilizzatore di Raffadali.
3. Il Comune di Raffadali ed il Comune di Realmonte concordano lo svolgimento del servizio tenendo conto delle esigenze di entrambi gli Enti;
4. L'orario di lavoro svolto presso i due Comuni dovrà comunque essere organizzato, in accordo con il dipendente interessato, in maniera da garantire il buon funzionamento dell'attività degli Enti in convenzione e senza arrecare agli stessi eventuali disagi organizzativi e funzionali.
5. Le ferie e gli altri congedi saranno concessi direttamente ed autonomamente dal Comune di Realmonte, ente datore di lavoro di provenienza, in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione, con onere di comunicazione al Comune di Raffadali.

## **ART. 5 - Rapporti finanziari**

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della reciproca sostenibilità finanziaria degli oneri;

2. Il compenso sarà quello previsto dal CCNL del comparto funzioni locali 2016-2018, rapportato al tempo in assegnazione presso il Comune di Raffadali. Il dipendente Dott. Salvatore Alesci dipendente del Comune di Realmonte Cat D/7, percepirà il compenso spettante come segue:

- Per 9 ore settimanali a carico del Comune di Raffadali da rimborsare al Comune di Realmonte secondo lo stipendio tabellare previsto dal vigente CCNL per la Categoria D7, oltre la retribuzione di posizione in godimento attribuita con determina sindacale e ad una maggiorazione ai sensi dell'art. 17 c. 6 del vigente CCNL nei limiti del 30%, il tutto parametrato alle ore di riferimento;

3. IL COMUNE DI RAFFADALI provvederà, a erogare direttamente al funzionario incaricato il compenso per eventuali ulteriori indennità ad personam previste per legge e allo stesso riconosciute.

## **Art. 6 - Revisioni e possibili estensioni temporali della convenzione**

1. Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti, e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della scadenza, al fine di valutare, il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, nonché una complessiva riformulazione della convenzione;

2. La presente convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

## **ART. 7 – Risoluzione della convenzione**

La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

1. per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
2. per scadenza naturale della presente convenzione, salvo proroga di cui all'art. 2;
3. per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli Enti convenzionati;
4. per recesso unilaterale da parte degli Enti convenzionati previo preavviso di almeno 15 giorni da parte dell'Ente recedente.

## **ART. 8 - Disposizioni generali e finali**

1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO-PRESIDENTE

Avv. *Santina Iattuca*

L'ASSESSORE ANZIANO

*Antonino Fugallo*

IL SEGRETARIO GENERALE

*Dott. Pietro Nicola Amorosia*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11, L.R. 03.12.1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32, Legge 18.06.2009 n. 69)

Il sottoscritto Vice-Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

**A T T E S T A**

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio *on-line*, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

**A T T E S T A**

altresì, che lo stesso, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i, in pari data e per la stessa durata, viene affisso in formato cartaceo all'Albo Pretorio presso la casa comunale (art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91).

*Realmonte*, \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Dott. Pietro Nicola Amorosia*

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- è diventata esecutiva il \_\_\_\_\_:
- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91)
  - decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91);
  - non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5 della L.R. n. ).

Dalla residenza municipale, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Dott. Pietro Nicola Amorosia*

